

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, TRIMARCHI, GRASSI, CATALDO**  
e **ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1966

Proroga semestrale degli articoli 5, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e nuove autorizzazioni di spesa per la attuazione degli interventi ivi previsti a favore dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che col 31 dicembre 1965 è venuto a cessare ogni finanziamento di carattere straordinario da parte dello Stato a favore dell'agricoltura, dato il termine di scadenza delle disposizioni recate dalla legge n. 454 del 2 giugno 1961.

Solo infatti in data 14 gennaio 1966 il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il nuovo provvedimento a carattere pluriennale per lo sviluppo dell'agricoltura, conosciuto meglio come il « secondo Piano verde » e che copre il periodo quinquennale 1° gennaio 1966-31 dicembre 1970.

Anche ammettendo che il suddetto provvedimento possa percorrere il suo *iter* legislativo con una certa velocità — cosa tra l'altro improbabile — esso non diventerà legge dello Stato certamente prima della estate prossima; ciò del resto rientra nella logica finanziaria del nuovo bilancio ad anno solare, che si imposta proprio nei mesi estivi di ogni anno per essere presentato al Parlamento entro il 30 settembre.

Con molta probabilità quindi — come del resto successe con il primo « Piano verde » — le disposizioni che il Senato si accinge

ad esaminare entreranno effettivamente in vigore, con un anno di ritardo e cioè nel 1967

In queste condizioni è necessario ed urgente provvedere ad assicurare all'agricoltura quei finanziamenti straordinari che di fatto sono finiti con il 31 dicembre 1965 e che non possono essere sostituiti con gli ordinari fondi di bilancio del Ministero dell'agricoltura, quasi tutti impegnati per spese correnti e di personale, nè con gli stanziamenti destinati agli Enti di sviluppo e alla formazione della proprietà coltivatrice.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione tende quindi ad assicurare al settore agricolo i necessari finanziamenti fino alla approvazione del nuovo « Piano verde ».

Provvedendo in questo senso si compirebbe un atto opportuno e saggio in quanto il « vuoto » anche semestrale dei finanziamenti all'agricoltura rappresenta un grave rischio per le necessità ed esigenze del settore, rischio che potrebbe compromettere inoltre il secondo « Piano verde », così come il primo è stato compromesso in partenza per il fatto che è arrivato con un anno e

mezzo di ritardo sulla data precedentemente annunciata.

C'è inoltre l'aggravante che giacciono presso gli Ispettorati agrari e presso il Ministero dell'agricoltura progetti presentati da agricoltori singoli o associati per un importo notevole di miliardi che il vecchio « Piano verde » non è riuscito a soddisfare e che rischiano di restare inevasi per molto tempo ancora, insieme alle domande più recenti che gli stessi agricoltori hanno elaborato e stanno elaborando in base alle ripetute promesse governative secondo cui con il 1° gennaio 1966 cospicui finanziamenti supplementari sarebbero stati destinati all'agricoltura.

Come si rileva dal disegno di legge in esame gli articoli che interessano gli interventi straordinari si riferiscono alle ricerche di mercato, all'attività dimostrativa ed assistenza tecnica, ai contributi per opere di miglioramento fondiario, ai contributi per opere di miglioramento in montagna, al miglioramento delle produzioni pregiate, alla difesa delle piante dalle cause nemiche, ai contributi per la meccanizzazione, al credito di conduzione, alle agevolazioni per costruzioni di impianti cooperativi e per lo sviluppo della cooperazione, all'organizzazione ed alle attrezzature di mercato, alla irrigazione e bonifica e alle opere pubbliche di bonifica montana.

Ai 56.100.000.000 indicati per i suddetti interventi debbono inoltre aggiungersi nei limiti di impegno previsti dagli articoli 9 e 16 della legge del 2 giugno 1961, n. 454, rispettivamente lire 600.000.000 e lire 300 milioni, nonchè un'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di lire 600.000.000 e di lire 6.000.000.000 a favore del fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.

Trattasi — come si può constatare — di settori basilari della nostra agricoltura, che hanno bisogno di interventi di carattere straordinario per assicurarne il potenziamento e lo sviluppo, e ciò senza soluzione di continuità.

L'importanza del disegno di legge in esame è quindi quanto mai evidente e la sua approvazione risponde ad una assoluta necessità, perchè permetterà all'agricoltura italiana di proseguire — senza interruzione — sulla strada del consolidamento strutturale ed economico delle imprese del settore; è opportuno inoltre che il presente disegno di legge — per raggiungere il suo scopo — venga esaminato e approvato con urgenza.

Siamo certi, pertanto, onorevoli colleghi, che la vostra adesione a questo disegno di legge sarà data nell'interesse del Paese e della nostra agricoltura.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al fine di favorire ed assicurare il consolidamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese e di elevarne l'efficienza e la competitività, le norme di cui ai sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454 sono prorogate sino al 30 giugno 1966 per attuare le iniziative e gli in-

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terventi ivi previsti e con le autorizzazioni di spesa di cui appresso:

	Milioni di lire
Art. 5 — Ricerche di mercato . . . . .	300
Art. 7 — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica . . . . .	1.100
Art. 8 — Contributi per opere di miglioramento fondiario . . . . .	11.000
Art. 13 — Contributi di opere di miglioramento in montagna . . . . .	4.000
Art. 14 — Miglioramento delle pro- duzioni pregiate . . . . .	2.000
Art. 15 — Difesa delle piante dalle cause nemiche . . . . .	1.200
Art. 18 — IV Comma: Contributi per la meccanizzazione . . . . .	8.500
Art. 19 — Credito di conduzione . . . . .	4.000
Art. 20 — Agevolazioni per la costi- tuzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione: primo com- ma . . . . .	6.000
Art. 21 — Organizzazione ed attrez- zature di mercato . . . . .	4.000
Art. 22 — Irrigazione e bonifica . . . . .	11.000
Art. 23 — Opere pubbliche di boni- fica montana . . . . .	3.000

I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma, e dall'articolo 16, primo comma, lett. *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per il periodo di efficacia della presente legge, rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 300 milioni.

È altresì aumentata di lire 600 milioni la autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata.

A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

### Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1966.

Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati rispettivamente:

per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1997;

per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera *b*), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1981.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.

#### Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

Per far fronte alla spesa di lire 62 miliardi e 700 milioni prevista nell'articolo 1, primo, terzo e quarto comma della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1966, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.

Alla spesa di lire 900 milioni derivante, per l'esercizio finanziario 1966, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Le somme stanziata ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1966 saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.